

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Oggetto dei lavori: **"Ristrutturazione studio oculistico Gualdi – Via Civinini, 111 Roma"**

Committente: **Studio Oculistico Gualdi s.r.l. – S.T.P.**

Impresa appaltatrice: **MDS S.r.l.**

Impresa subappaltatrice: **TECNOSOLUTION S.r.l.**

L'anno **Due milaventicinque**, il giorno **diciotto**, del mese di **aprile**, presso la sede legale dell'Impresa MDS S.r.l. si sono personalmente costituiti:

L'Impresa **MDS S.r.l.** con sede legale in 00128 Roma RM, Via Luca Antonio Giunta 21, C.F. 10505811009, P.IVA n. 10505811009 in persona del legale rappresentante p.t. Mennitto Michele, nato il 10/12/1979 Roma, di seguito per brevità denominata **"Impresa appaltatrice"** o appaltatore

E

L'Impresa **TECNOSOLUTION S.r.l.** con sede legale in 00137 Roma RM, Via Gaspara Stampa 125, C.F. 16864751009, P.IVA n. 16864751009 in persona del legale rappresentante p.t. Bonanni Alessandro, nato il 25/02/1993 Roma, di seguito per brevità denominata **"Impresa subappaltatrice"** o subappaltatore, ed entrambi per brevità in appresso denominate "Parti"

PREMESSO

- che lo Studio oculistico Gualdi S.r.l.- S.T.P., con sede in Roma (RM) via Filippo Civinini 111, in appresso denominato Ente appaltante, ha affidato all'impresa appaltatrice i lavori di "Ristrutturazione dello Studio oculistico Gualdi", giusto contratto d'appalto stipulato in data 14/04/2025;
- che l'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 119, c. 2 del d.lgs. 36/2023, ha, preventivamente, indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto che dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'impresa affidataria⁽¹⁾;
- che l'impresa appaltatrice intende affidare in subappalto l'esecuzione di parte delle lavorazioni oggetto del contratto⁽²⁾ di appalto all'impresa **Tecnosolution S.r.l.** con organizzazione di mezzi e rischi a carico di quest'ultima;
- che l'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 119, c. 1 del codice, non può affidare l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del predetto contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e di contratti ad alta intensità di manodopera, pena la nullità del contratto di subappalto;
- che l'Ente appaltante ha preventivamente autorizzato⁽³⁾ l'impresa appaltatrice a poter procedere al subappalto delle seguenti prestazioni: **Opere edili – Pareti cartongesso e controsoffitti in cartongesso**;
- che l'impresa subappaltatrice si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione di **assistenza alla posa in opera di pareti e contropareti in cartongesso, controsoffitto in cartongesso e botole**

di ispezione.

- che l'Impresa subappaltatrice ha esibito la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione delle categorie inerenti le lavorazioni di cui sopra e la sussistenza dell'idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 100 e art. 103 del codice;

- che l'Impresa subappaltatrice dichiara che:

- non sussistono cause di esclusione ai sensi dell'art. 94 e art. 95 del codice;
- di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare uniformandosi ad essi;
- di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nel dettaglio gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato tutte le difficoltà operative oneri e rischi;

- che il presente contratto va a regolamentare in maniera puntuale l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- che le Parti, si impegnano a trasmettere all'Ente affidatario, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Le Parti dichiarano di applicare integralmente il Contratto collettivo nazionale e territoriale dell'edilizia (mds srl) e metalmeccanico (tecnosolution srl) e di essere in regola con i versamenti contributivi.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti così come identificate e costituite, confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e Forma del contratto

1. L'impresa appaltatrice affida in subappalto all'impresa subappaltatrice, che accetta, i lavori di **"Lavori di ristrutturazione dello studio oculistico Gualdi"** sopra elencati;

2. L'impresa subappaltatrice, per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto si impegna a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

3. Il lavoro viene eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla Direzione Lavori, in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della direzione di cantiere dell'impresa appaltatrice.

4. Tutte le fasi lavorative sono eseguite da personale qualificato con la sovrintendenza di un responsabile il cui nominativo viene comunicato dal subappaltatore all'appaltatore e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere dell'appaltatore.

Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti al momento di esecuzione dei lavori.

5. I materiali da impiegare per i lavori dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto, dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e comunque saranno forniti

dall'Impresa appaltatrice.

Qualora l'Impresa appaltatrice o il Direttore dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non idonea all'impiego, l'Impresa appaltatrice dovrà sostituirla con altra che dovrà corrispondere alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa appaltatrice. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte dell'Impresa appaltatrice o della Direzione Lavori, l'Impresa subappaltatrice resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 2 - Importo del contratto ed Elenco Prezzi

1. L'importo del contratto ammonta a circa **Euro 15.500,00 (Quindicimilatrecento/00 euro)**

2. Le opere sono contabilizzate a misura: l'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, si computerà in loco con il Capocantiere.

3. L'Elenco Prezzi in base al quale verranno pagati i lavori subappaltati, e coi quali si intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti a carico della Impresa subappaltatrice sono allegati al presente contratto e si intendono parte integrante dello stesso. Resta pertanto escluso che l'Impresa subappaltatrice possa richiedere particolari compensi per ogni e qualsiasi circostanza sopravvenuta, anche se imprevedibile, in quanto nei prezzi concordati sono state comprese tutte le alee dovute ad eventi di qualsiasi natura. I prezzi, pertanto, risultano fissi ed invariabili salvo l'eventuale applicazione della revisione prezzi riconosciuta dall'Ente appaltante all'impresa appaltatrice.

- CONTROSOFFITTO - € 16,00/MQ
- BOTOLE - €25,00/CAD
- PARETI DIVISORIE CON ISOLAMENTO TERMOACUSTICO - € 28,00/MQ
- CONTROPARETI IN CARTONGESSO - € 20,00/MQ
- CONTROTELAIO SCRIGNO - € 45,00/CAD
- VELETTE CONTROSOFFITTO - € 16,00/MTL
- MENSOLA IN CARTONGESSO € 20,00/MTL
- RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE - € 20,00/MTL
- EVENTUALI FORI PER ALLOGGIO SCATOLE ELETTRICHE E/O FARETTI - € 10,00/15,00 cad

Art. 3 - Obblighi a carico del subappaltatore

1. Sono totalmente ed esclusivamente a carico del subappaltatore tutti gli oneri, i costi, e le prestazioni, i doveri e le attività necessarie alla perfetta esecuzione dei lavori affidatagli.

2. Il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto riconosce ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo rispetto al CCNL applicato METALMECCANICO.

3. In linea generale ed esemplificativa sono espressamente a totale ed esclusivo carico del subappaltatore le seguenti obbligazioni, il cui inadempimento in particolare per gli obblighi indicati agli ultimi 3 punti, comporterà automaticamente il diritto per l'appaltatore di sospendere i pagamenti delle somme già maturate in applicazione dell'art. 1460 del Cod. Civ., fermi e riservati ogni altro diritto ed azione:

- l'impiego di mano d'opera specializzata, di manovalanza di aiuto, in numero adeguato alle necessità, nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito, nonché la direzione e l'assistenza a tutto il proprio personale;
- l'osservanza della disciplina di cantiere;
- la fornitura di ogni attrezzatura occorrente alla corretta esecuzione dei lavori;
- le tasse ed ogni altro gravame fiscale derivante dai lavori appaltati;
- i maggiori costi derivanti dall'eventualità di dover effettuare lavoro straordinario, occorrente per realizzare le opere nei termini previsti dal programma dei lavori (gli orari del cantiere dovranno necessariamente rispettare gli orari condominiali 8:00 - 13:30 e 15:30 - 18:00 dal lunedì al sabato);
- la pulizia quotidiana del cantiere con scarico materiali di risulta in luogo indicato dal capo cantiere;
- l'applicazione nei confronti dei dipendenti da esso adibiti alle lavorazioni oggetto del presente contratto di un trattamento normativo e retributivo non inferiore da quello risultante per i lavoratori del settore competente nelle località in cui si svolgono i lavori ed il rispetto di tutti gli obblighi assicurativi ed assistenziali;
- l'osservanza di ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato, prevista da leggi, disposizioni e accordi sindacali in vigore;
- la consegna all'appaltatore o a persona da essa designata ad ogni SAL delle ricevute o attestazioni dei versamenti effettuati agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

Art. 4 - Responsabilità dell'impresa subappaltatrice

1. È a carico dell'impresa subappaltatrice la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Impresa subappaltatrice avrà la custodia del cantiere, manlevando espressamente la Committente di qualsivoglia danno dovesse derivare dall'incendio, dalla rovina degli edifici, e comunque dall'esecuzione dell'Appalto, nonché dal furto e/o rapina e/o atti vandalici o dolosi su beni, impianti, attrezzature e macchinari, già presenti nell'edificio e/o installati e/o da installare ai sensi del presente Appalto.

Art. 5 - Responsabilità solidale

1. L'impresa appaltatrice è solidalmente responsabile con l'impresa subappaltatrice nei confronti dell'Ente appaltante:
 - per le prestazioni e lavorazioni oggetto del presente contratto;
 - per il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi⁽¹⁾, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003;
 - per gli adempimenti degli obblighi di sicurezza, da parte dell'impresa subappaltatrice, previsti dalla normativa vigente;
 - dell'osservanza delle norme relative al rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore, da parte dell'impresa subappaltatrice, nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del presente contratto.

Art. 6 - Applicazione CCNL e congruità della manodopera

1. L'impresa subappaltatrice dichiara di adottare i contratti collettivi del settore metalmeccanico, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. L'impresa appaltatrice osserva il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni in ottemperanza all'art. 11 del codice⁽¹⁾.
3. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Ente appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e all'appaltatore.

Art. 7 - Pagamenti

1. I pagamenti avverranno:
 - a. 1° acconto entro 30 giorni dal fine lavori nel primo appartamento, post contraddittorio in cantiere con il Direttore di cantiere per l'emissione del S.A.L., e comunque entro l'inizio dei lavori nel secondo appartamento;
 - b. SALDO entro 30 gironi dal fine lavori del secondo appartamento, post contraddittorio in cantiere con il Direttore di cantiere per l'emissione del S.A.L.
2. Resta espressamente inteso che il pagamento di rate in acconto non equivale in alcun modo a presunzione di accettazione dei lavori eseguiti. Contestualmente al pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti, con le singole rate verranno liquidati e corrisposti anche i costi della sicurezza e della manodopera, senza alcun ribasso, nella misura corrispondente.
La rata a saldo dell'importo complessivo dell'appalto, sarà corrisposto entro il termine di 30 giorni dal collaudo che abbia avuto esito positivo.

Art. 8 - Obblighi del subappaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'impresa subappaltatrice, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente appaltante dall'impresa

appaltatrice, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa subappaltatrice, si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 9 - Attestazione di regolarità fiscale

1. A norma dell'art. 13-ter, D.Lgs. n. 83/2012 l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

2. A tal fine l'appaltatore acquisisce, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante che il subappaltatore ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti anche tramite asseverazione di un CAF ovvero tramite dichiarazione resa direttamente dal subappaltatore ai sensi del DPR n. 445/2000.

3. Sia l'appaltatore che l'Ente appaltante possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore fino all'esibizione della predetta documentazione.

Art. 10 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. I lavori devono avere inizio il 06/05/2025, come da cronoprogramma allegato.

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 23 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, compresi i festivi, salvo eventi di forza maggiore.

Art. 11 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. È disposta la sospensione dell'esecuzione⁽¹⁾ ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:

- quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione

2. Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del codice - riportando:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
- lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

3. Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori⁽²⁾ non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

4. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

5. Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del codice.

6. L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa

non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

7. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento il direttore dei lavori⁽³⁾.

Art. 12 - Divieto di subappalto

1. L'impresa subappaltatrice non potrà cedere, neppure in parte, né subappaltare a sua volta le lavorazioni oggetto del presente contratto.

2. Il contratto medesimo, in caso di inosservanza del divieto di cui al precedente comma, si intenderà risolto fin dalla origine, impregiudicato il diritto della impresa subappaltante al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere da terzi.

3. Ai sensi dell'art. 119, c. 17 del d.lgs. 36/2023, l'Ente appaltante ha preventivamente indicato nella determina a contrarre le prestazioni/lavorazioni oggetto del contratto di appalto, che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Art. 13 - Piani di sicurezza

1. L'Impresa subappaltatrice dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. L'Impresa subappaltatrice è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui all'art. 105 comma 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L'Impresa subappaltatrice dichiara di avere ricevuto, visionato e condiviso prima della sottoscrizione del presente contratto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che sottoscritto dalle parti si allega al presente contratto costituendone parte integrante; dichiara di averlo consegnato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di aver formato ed informato sui suoi contenuti il personale che verrà adibito ai lavori oggetto del presente appalto; si impegna ed obbliga ad ottemperare e far osservare al personale tutte le prescrizioni e previsioni ad esso relative contenute nel predetto Piano di Sicurezza e Coordinamento.

4. Le parti si danno inoltre atto che l'impresa Subappaltatrice, dopo aver preso visione del PSC, ha redatto il proprio Piano Operativo della Sicurezza (POS) per quanto attiene alla valutazione dei rischi delle singole lavorazioni, alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, POS che viene allegato al presente contratto costituendone parte integrante.

Le parti si danno atto che il POS è stato già verificato dall'Appaltatore come congruo rispetto al proprio POS e verrà consegnato al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai fini della verifica di idoneità e coerenza al PSC.

L'Impresa subappaltatrice dichiara di avere consegnato detto POS al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di aver formato ed informato sui suoi contenuti il personale che verrà adibito ai lavori oggetto del presente appalto; si impegna ed obbliga ad ottemperare e far osservare al personale tutte le prescrizioni e previsioni ivi contenute.

L'Impresa subappaltatrice si impegna ed obbliga fin d'ora ad adeguare il proprio POS in caso di richiesta in tal senso del Coordinatore per la Sicurezza e/o in caso di eventuali adeguamenti del PSC in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle modifiche intervenute, ed a formare ed informare il personale addetto ai lavori sulle modifiche ed adeguamenti che verranno apportati.

5. L'Impresa appaltatrice è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

1. È in facoltà dell'impresa appaltatrice, risolvere in ogni tempo il presente contratto, salvo la facoltà di esigere il risarcimento dei danni e delle spese, quando:

a) sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione⁽¹⁾ di cui al Capo II del Titolo IV della Parte del codice, in capo all'impresa subappaltatrice a seguito dell'esito di apposita verifica;

b) l'impresa subappaltatrice abbandona i lavori;

b) l'impresa subappaltatrice si rende colpevole di frode o negligenza grave ai sensi dell'art. 94 e art. 95 del codice;

c) per negligenza dell'impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, nel caso in cui sia prevedibile che il programma dei lavori non sia compiuto nei termini prefissi dal contratto ovvero sia compromessa la buona riuscita delle opere;

d) nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni agli operai dipendenti od il mancato tempestivo versamento dei relativi contributi agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi;

e) quando l'impresa subappaltatrice, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica od alla contabilità dei lavori, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;

f) quando l'Ente appaltante ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che l'impresa subappaltatrice non sia in grado di eseguire a perfetta regola d'arte e nel termine fissato i lavori affidati, ingiungendo all'Impresa appaltatrice di risolvere il rapporto;

g) quando l'Ente appaltante risolva per qualsiasi motivo il contratto con l'impresa appaltatrice.

Nei casi previsti ai precedenti punti f) e g) la risoluzione non dà diritto all'impresa subappaltatrice ad alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 15 - Riserve e Controversie

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo "Importo del contratto ed Elenco Prezzi" del presente contratto, nel caso in cui sorgano controversie sulle disposizioni impartite dall'Impresa appaltatrice o sulla interpretazione di clausole contrattuali, la Impresa subappaltatrice potrà formulare riserve entro quindici giorni da quando i fatti che le motivano si siano verificati.

2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio Tribunale di Roma.

Art. 16 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa subappaltatrice.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di circa Euro 15.500,00, oltre IVA.

Art. 17 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati nel presente contratto:

- elaborati grafici progettuali e relazioni;
- relazione dei materiali approvati dalla committenza;
- il cronoprogramma;
- piani di sicurezza (PSC e POS)

Per quanto non espressamente previsto, disciplinato e regolato dal presente contratto, si applicano le disposizioni di legge in materia di appalto.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà.

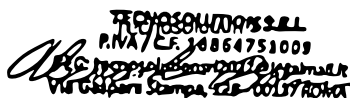
L'Appaltatore

Il Subappaltatore

(Il Legale rappresentante)


Mennitto Michele
(Mennitto Michele)

(Il Legale rappresentante)


BONANNI ALESSANDRO
P.IVA / C.F. 14864751009
Via Giuseppe Scampa, 225 - 00137 ROMA
(Bonanni Alessandro)